

COMUNE DI POGGIARDO
 PER COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE
 Poggiardo li 20.04.2007

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dr. Rodolfo Luceri

Rep. N° 1



PIANO SOCIALE DI ZONA
 AMBITO DI POGGIARDO

Comuni di:

Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Poggiardo, Sanarica, S. Cassiano, S. Cesarea Terme, Spongano, Surano e Uggiano La Chiesa

CONVENZIONE

per la costituzione del

CONSORZIO

PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE
 DELL'AMBITO-ZONA DI POGGIARDO

(ex artt. 30/31 D.Lgs. 267/2000)

L'anno DUEMILA SEI addì TREDICI del mese di APRILE,
 secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del Comune
 di **POGGIARDO**, sono presenti:

Comune	Rappresentante istituzionale	Ruolo ricoperto
Andrano	GIUSEPPE ACCOGLI	SINDACO
Botrugno	SILVANO MACCULLI	SINDACO
Castro	FRANCESCA CIRIOW	ASSESSORE DELEGATO
Diso	ANNA NUZZO	ASSESSORE DELEGATO
Giuggianello	UGO GIUANTE	SINDACO
Minervino di Lecce	GIUSEPPE FOSCARINI	ASSESSORE DELEGATO
Nociglia	ANTONIO RUGGERI	SINDACO
Ortelle	SALVATORE PIANO	SINDACO
Poggiardo	SILVIO ASTORS	SINDACO
Sanarica	SERGIO SANIBI	SINDACO
San Cassiano	RAFFAELE PETRACCA	SINDACO
S. Cesarea Terme	MARIO RAO ORLANDO	SINDACO
Spongano	LUIGI ZACHEO	SINDACO
Surano	SALVATORE PUCE	SINDACO
Uggiano La Chiesa	MARIA CRISTINA RIZZO	SINDACO

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

PREMESSO

- che la Regione Puglia ha approvato la **Legge Regionale 25.08.2003, n.17** (pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 del 29.08.2003) "**Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia**", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001, e della Legge n.328 dell'08.11.2000;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "**Piano di Zona**" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un **sistema a rete** dei servizi sul territorio di riferimento, definito **ambito territoriale**;
- che con la Deliberazione n. 1104 del 04.08.2004 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n.17/2003, ha approvato il **Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS)**;
- che in data 29 luglio 2005, presso la sede del Comune di Poggiardo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 17, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per l'adozione del Piano Sociale di Zona per i servizi socio-assistenziali per il triennio 2005-2007;
- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 17/2003, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi per la realizzazione del sistema integrato di welfare, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma del Consorzio da costituirsi mediante Convenzione;
- che, in data 17.03.2006, il già costituito, ai sensi dell'accordo di programma menzionato, Coordinamento Istituzionale di Ambito, avente gli stessi componenti della Assemblea del Consorzio, oggetto della presente Convenzione, ha approvato unanimemente la costituzione del Consorzio medesimo, unitamente allo stesso schema di Convenzione;
- che i citati enti hanno approvato, con le deliberazioni di Consiglio Comunale di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comune	Deliberazione Consiglio Comunale
Andrano	n. 12 del 03/04/2006
Botrugno	n. 8 del 30/03/2006
Castro	n. 15 del 04/04/2006
Diso	n. 11 del 29/03/2006
Giuggianello	n. 8 del 30/03/2006
Minervino di Lecce	n. 18 del 30/03/2006
Nociglia	n. 11 del 29/03/2006
Ortelle	n. 8 del 29/03/2006
Poggiardo	n. 9 e n. 10 del 30/03/2006
Sanarica	n. 8 del 30/03/2006
San Cassiano	n. 6 del 29/03/2006
S. Cesarea Terme	n. 14 del 11/04/2006
Spongano	n. 4 del 30.3.2006
Surano	n. 9 del 29/03/2006
Uggiano La Chiesa	n. 11 del 25/03/2006

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

1. È costituito, con la presente Convenzione, il Consorzio denominato "CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO-ZONA DI POGGIARDO".

2. Il Consorzio ha sede legale presso il Comune di Poggiardo e potrà istituire sedi operative anche in altri Comuni tra quelli consorziati.

3. Il Consorzio ha la durata di dodici anni. Al termine, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabilita dall'art. 9 della presente convenzione. E' facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata per il tempo e le condizioni stabiliti con atto deliberativo dei rispettivi organi volitivi competenti. Il rinnovo è efficace a condizione che sia espressa da tutti gli Enti consorziati la volontà mediante atti deliberativi, adottati almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui innanzi.

[Handwritten signatures and initials are present in this section, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]



Art. 3 Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto la costituzione del Consorzio per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali, approvato con il citato Accordo di Programma da parte degli enti consorziati, oltre che di ogni altra funzione o servizio, nell'ambito del sistema integrato di *welfare*, attribuito al Consorzio dagli enti consorziati.

Art. 4 Obiettivi

Il Consorzio, come definito dal presente atto è, fra l'altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. superare la frammentazione municipalistica del territorio negli interventi a favore dei soggetti deboli;
 - b. favorire la formazione di un sistema integrato locale di servizi alla persona, fondato su interventi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto;
 - c. ottimizzare le risorse disponibili attraverso l'unitarietà degli interventi e la condivisione di strategie e politiche di *welfare*;
 - d. responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
 - e. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva dei diversi attori sociali, pubblici e privati, del territorio;
- realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate allo sviluppo dei servizi;
- f. garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali;
 - g. promuovere il complessivo sviluppo locale del territorio, assicurando *standard* minimi di *welfare* a tutti coloro che vi risiedono, con peculiare attenzione alle categorie fragili o svantaggiate.

Art. 5 Servizi del Consorzio

1. Il Consorzio gestisce in forma unitaria tutti gli interventi e servizi definiti nel Piano di Zona di Ambito.
2. Gli Enti consorziati possono, in virtù di eventuale convenzione aggiuntiva, attribuire allo stesso la gestione di servizi ulteriori, riconducibili al sistema integrato locale di *welfare* secondo la normativa vigente.
3. Ciascun Ente può, altresì, stipulare ulteriori convenzioni direttamente con il Consorzio, ai sensi dell'Art. 30 D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione di ulteriori servizi di propria competenza, riconducibili al sistema integrato locale di *welfare* secondo la normativa vigente.
4. Il Consorzio può, inoltre, gestire servizi e svolgere attività di consulenza, nell'ambito dei sistemi integrati locali di *welfare*, per altri Enti, pubblici o privati, non rientranti nel medesimo, che ne facciano

richiesta, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.

Art. 6 Quote di partecipazione

1. Il capitale sociale del Consorzio, alla costituzione, è pari ad € 15.000,00 (quindicimila). Ciascuno degli Enti consorziati partecipa al Consorzio attraverso quote proporzionali rispetto alla popolazione residente negli stessi (Dati ISTAT Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001), suddivise nel modo seguente:

Comuni	Popolazione	Quota procapite	Tot. Comune
POGGIARDO	6.075	0,3175342	1.929,02
ANDRANO	5.160	0,3175342	1.638,48
BOTRUGNO	3.046	0,3175342	967,21
CASTRO	2.557	0,3175342	811,94
D I S O	3.298	0,3175342	1.047,23
GIUGGIANELLO	1.286	0,3175342	408,35
MINERVINO DI LECCE	3.949	0,3175342	1.253,94
NOCIGLIA	2.669	0,3175342	847,50
ORTELLE	2.489	0,3175342	790,34
SANARICA	1.446	0,3175342	459,15
SAN CASSIANO	2.223	0,3175342	705,88
SANTA CESAREA	3.095	0,3175342	982,77
SPONGANO	3.814	0,3175342	1.211,08
SURANO	1.791	0,3175342	568,70
UGGIANO LA CHIESA	4.341	0,3175342	1.378,42
T O T A L I	47.239		15.000,00

2. In relazione alle suddette quote, è esercitato, da ciascuno degli Enti consorziati, il diritto di voto nell'Assemblea del Consorzio, in proporzione al numero degli abitanti residenti, secondo il prospetto di seguito indicato:

Comuni	Popolazione	Tot. Comune	Voto per Comune (arrotondamento)
POGGIARDO	6.075	12,86	13
ANDRANO	5.160	10,92	11
BOTRUGNO	3.046	6,45	6
CASTRO	2.557	5,41	5
D I S O	3.298	6,98	7
GIUGGIANELLO	1.286	2,72	3

Comuni	Popolazione	Tot. Comune	Voto per Comune (arrotondamento)
MINERVINO DI LECCE	3.949	8,36	8
NOCIGLIA	2.669	5,65	6
ORTELLE	2.489	5,27	5
SANARICA	1.446	3,06	3
SAN CASSIANO	2.223	4,71	5
SANTA CESAREA	3.095	6,55	7
SPONGANO	3.814	8,07	8
SURANO	1.791	3,79	4
UGGLIANO LA CHIESA	4.341	9,19	9
TOTALI	47.239	100,00	100

3. Ogni Ente consorziato è rappresentato in seno all'Assemblea consortile da un solo membro, portatore di voto plurimo, in ragione della quota di partecipazione al Consorzio.

4. In caso di recesso o di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.

5. Eventuali modifiche ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Ente, comportando modifiche sostanziali alla presente convenzione, devono essere preventivamente approvate da ciascun Ente consorziato. Quando il provvedimento determina spesa il silenzio-assenso non opera.

Art. 7 Ammissione di altri Enti

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri enti al Consorzio, a seguito della sua istituzione.

L'accettazione della domanda di ammissione, presentata da altri enti, presuppone la necessaria revisione della presente convenzione e dello statuto, da approvarsi, da ciascun soggetto associato, con le stesse forme e modalità prescritte dall'Art. 31 D.Lgs. 267/00.

Art 8 Regolamento funzionamento del Consorzio.

1. Le modalità tecnico-amministrative e gestionali dei servizi affidati al Consorzio e le modalità di funzionamento del Consorzio stesso sono definite con apposito regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea consortile.


2. Il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici dovrà prevedere le forme di partecipazione attiva e consultiva e i rapporti di collaborazione da parte degli Enti consorziati.

3. Il regolamento disciplina, altresì, i rapporti di collaborazione e le forme di integrazione in particolare con la AUSL LE/2 e la Provincia di Lecce.



Handwritten initials and signatures on the left margin, including 'des', 'S', 'VCL', 'X', and 'R'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Ylu', 'Co', and several other illegible signatures.



Art. 9 Gestione dei Servizi

Il Consorzio gestisce i servizi, di norma, in forma diretta, ma può ricorrere all'esternalizzazione ogni volta che ciò risulti più efficace, o, comunque, economicamente più vantaggioso.

Art. 10 Scioglimento

1. Il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata con espressa volontà deliberativa degli Enti consorziati, fatto salvo l'obbligo di gestione associata degli interventi e servizi previsti nel Piano di Zona di Ambito, di cui al Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato con Delibera GRP 1104/04.

2. Nel caso di cui sopra, l'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun ente consorziato, con riferimento alle quote di partecipazione.

3. Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori, e per le procedure di liquidazione, si fa riferimento alle norme previste per le società per azioni, di cui agli artt. 2450 e ss. del C.C., in quanto compatibili anche con il presente articolo.

4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.

5. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote-parte spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

6. I beni mobili ed immobili ottenuti in dotazione, in uso, o ad altro titolo, dai singoli Enti consorziati, o dal Consorzio medesimo, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

7. Il personale dipendente del Consorzio cessato, viene riassorbito negli organici dei rispettivi Enti prima della costituzione del Consorzio stesso, mentre il personale che è stato assunto "ex novo" dal Consorzio viene assorbito dagli Enti in ragione proporzionale alla quota con la quale gli Enti stessi partecipavano all'organismo consortile cessato, sentite le Organizzazioni Sindacali. Nella determinazione delle proprie dotazioni organiche, gli Enti consorziati dovranno tenere conto della dotazione organica del Consorzio.


8. Il Consorzio, attraverso il Presidente, garantisce il servizio di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione del servizio stesso da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla determinazione dello scioglimento.

Art. 11 Recesso

1. Il recesso da parte di uno o più Enti costituenti il Consorzio è possibile solo nel caso in cui venga meno l'obbligo per la gestione associata dei servizi, definiti nel Piano di Zona di Ambito, di cui a Delibera GRP 1104/04.

2. Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nel precedente art. 9 (commi 4, 5, 6, 7).

3. Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.



Handwritten initials/signature on the left margin.

Handwritten initials/signature on the left margin.

Handwritten signature on the right margin.

Multiple handwritten signatures at the bottom of the page.

4. Il termine per l'espletamento della procedura di cui sopra è fissato in mesi 6. Ove in tale tempo la procedura non sia stata completata si ritiene intervenuto il silenzio-assenso e il recesso opera a far tempo dal 1° gennaio successivo alla data che ne risulta.

5. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea consortile, previa proposta del Consiglio di Amministrazione.

6. L'istituto del recesso può essere esercitato, fatto salvo quanto previsto al n.1 del presente articolo, fino al limite della residua composizione del Consorzio di tre membri. Oltre tale soglia si procede di diritto allo scioglimento del Consorzio.

Art. 12 Organi consortili

1. Gli Organi del Consorzio sono:

- L'Assemblea Consortile;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente.

2. La loro nomina e composizione, il loro funzionamento, nonché le rispettive competenze e attribuzioni, sono disciplinati dallo Statuto del Consorzio, nell'ambito della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 13 Partecipazione degli Enti Consorziati. Informazione verifica

1. La partecipazione degli Enti consorziati si attua attraverso l'approvazione degli atti fondamentali, l'espressione di pareri preventivi e l'informazione.

Gli atti dell'Assemblea su cui è richiesta la preventiva approvazione degli Enti consorziati sono i seguenti:

- a) modifiche statutarie, ad esclusione di quelle che derivino da modificazioni normative obbligatorie o che non incidano in maniera sostanziale sulla natura del Consorzio o sui rapporti con gli Enti consorziati;
- b) modifiche dei criteri di determinazione delle quote partecipative;

Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviati agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento configurandosi, in caso contrario la fattispecie del silenzio-assenso.

2. Gli atti su cui viene richiesto il parere consultivo preventivo sono i seguenti:

- a) bilancio preventivo;
- b) conto consuntivo;
- c) definizione delle strategie generali e dei programmi;
- d) richieste di adesione di altri Enti e consorzi;
- e) partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni, Cooperative sociali;
- f) regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione.



Handwritten initials and signatures on the left margin, including 'M', 'S', 'MLB', and a large 'X' mark.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signatures at the bottom of the page, including several distinct cursive signatures.

Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono trasmesse agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento. In caso di mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.

3. L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti consorziati di tutti gli atti dell'assemblea e degli atti del Consiglio di Amministrazione.

La trasmissione di tali atti è effettuata a seguito della loro adozione, e contestualmente alla pubblicazione all'Albo del Consorzio.

Tale comunicazione non sospende l'efficacia e l'esecutività degli atti.

4. I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti del Consorzio ai sensi dell'Art. 43 D. Lgs. 267/00.

Art. 14 Entrate

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a) le risorse del complessivo fondo sociale assegnate agli Enti consorziati e conferite all'Ambito (Quota FNPS + Quota Fondo Regionale Globale Socio-Assistenziale + Cofinanziamento Comunale previsto + Eventuale altra quota aggiuntiva a titolo di cofinanziamento, definita dagli Enti Consorziati);
- b) trasferimenti degli Enti consorziati in relazione alle materie attribuite al Consorzio;
- c) contributi degli Enti consorziati, della Regione, della Provincia, dello Stato e di altri Enti;
- d) rendite patrimoniali;
- e) accensione di prestiti;
- f) prestazioni a nome e per conto di terzi;
- g) quote di partecipazione degli utenti;
- h) altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio;
- i) eventuali finanziamenti concessi dall'Unione Europea.

2. Al Consorzio si applica la contabilità economico-patrimoniale; il bilancio è conforme al dettato del Codice Civile.


E' d'obbligo il pareggio di bilancio, che va assicurato in ragione dei trasferimenti e degli introiti sopra descritti.

Art. 15 Il personale

1. Il Consorzio dispone di un regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e della dotazione organica.

2. Le unità di personale necessarie al funzionamento del Consorzio sono reperite preferibilmente da personale comandato in via temporanea dagli Enti consorziati, o dalla Provincia, o dalla AUSL, o, laddove occorra, attraverso l'individuazione di personale proprio.

3. Le carenze d'organico sono coperte con accessi dall'esterno, attraverso le procedure previste dalle leggi vigenti.



m

z

MLL

X

R

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

4. Il trattamento normativo, economico, previdenziale e di quiescenza del personale dipendente dal Consorzio è conforme a quello previsto per il comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali.

Art. 16 Il patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- b) da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questa devoluto;
- c) da trasferimenti.

2. Il Consorzio è inoltre consegnatario di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

La manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili di cui è consegnatario compete al Consorzio, quella straordinaria compete all'Ente proprietario, ma può essere curata dal Consorzio, a seguito di specifico accordo con l'Ente proprietario.

Art. 17 Garanzie per Enti Consorziati

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima salvaguardia degli interessi di tutti gli enti partecipanti indipendentemente dalla loro dimensione.

Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio abbia il diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta o le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

L'Assemblea consortile deve necessariamente essere convocata entro il termine perentorio di giorni 20 se richiesto da almeno 5 componenti.

Art. 18 Controversie tra gli Enti Consorziati

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso il Settore Servizi Sociali della Regione. In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 810, 2°c., del c.p.c. su istanza di una delle parti.

La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Consorzio.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.



bu
s
uad

X

Handwritten signatures of several individuals at the bottom of the page.

Art. 19 Spese contrattuali


Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a taxa fissa a norma del D.P.R. n.131/1986, sono da imputarsi sui fondi previsti nel Piano di Zona.

Art.20 Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente Convenzione, approvata dai competenti Organi contraenti, entra in vigore dopo la firma dei rappresentanti degli Enti costitutivi del Consorzio.



Multiple handwritten signatures in various styles, including cursive and block letters, scattered across the page.

Reg.to a Foglio II 2 LUG. 2007
N. 1285 Mod. Form 3 Vol.
Totale L. 228,00 Arretrato Valsatta
delle quali: L. _____ Ipotecarie

L'ADDETTO ALLO SPORTELLINO Delegato
Antonio Donadio

AGENZIA DI REGISTRO

Comune	Rappresentante istituzionale	Firma
Andrano	GIUSEPPE ACCOGLI	
Botrugno	SILVANO MACCULI	
Castro	FRANCESCA CIRIOLO	
Diso	ANNA NUZZO	
Giuggianello	UGO GIGANTE	
Minervino di Lecce	GIUSEPPE FOSCARINI	
Nociglia	ANTONIO RUGGERI	
Ortelle	SALVATORE PIANO	
Poggiardo	SILVIO ASTORE	
Sanarica	SEBASTIANO SANTESE	
San Cassiano	RAFFAELE PETRACCA	
S. Cesarea Terme	OSVALDO ARIOLAN	
Spongano	LUIGI ZACHEO	
Surano	SALVATORE PUCE	
Uggiano La Chiesa	MARIA CRISTINA RIZZO	